



Il Prefetto della Provincia di Livorno

FASCICOLO N. 8079/18/WA/AREA III

PREMESSO che ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n 571 il Prefetto individua i soggetti ai quali affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo;

VISTO il proprio provvedimento n. 8079/18/WA del 04/11/2019 con i quali sono state individuate le ditte in possesso dei requisiti di legge a cui affidare la custodia dei veicoli a motore, sottoposti a fermi e sequestri amministrativi, in ottemperanza all'art. 8 del D.P.R. 571/1982 e per le violazioni previste dal d.lgs 30/4/92 n. 285 (codice della strada);

VISTA la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 datata 10/5/2004 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza prevede che, in attesa della individuazione dei soggetti convenzionati, quando il veicolo non può essere affidato in custodia al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del D.P.R. 571/1982 che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture;

ATTESO che il custode acquirente per l'ambito provinciale di Livorno ad oggi non risulta ancora operativo;

VISTA la circolare n.73620 del 30/6/1998, richiamata dalla circolare del Ministero dell'Interno n. M/6326-50 del 4/4/2000, con la quale il Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio- ha individuato i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dai custodi e dalle relative depositerie ai fini delle individuazioni delle stesse da parte del Prefetto, ai sensi del precitato art.8 del D.P.R. n.571/1982;

VISTE, altresì, le circolari ministeriali del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali nr 5886 del 10/04/2019 e nr 14924 del 10/10/2019 concernenti l'aggiornamento degli elenchi prefettizi suddetti;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'adozione del presente decreto, essendo l'art 8 del DPR n 571 del 1982 norma di carattere generale applicabile in tutti i casi in cui è previsto l'affidamento in custodia a terzi di un veicolo sequestrato in relazione ad un illecito amministrativo;

VISTA la documentazione acquisita agli atti prodotta dalle ditte interessate ad essere incluse nel predetto elenco prefettizio delle depositerie autorizzate a seguito di pubblicazione di avviso per l'iscrizione nell'elenco prefettizio in argomento;

ATTESO che con decreto prefettizio n 168/16/W.A./Area III del 22.02.2016 è stata istituita la Commissione incaricata di vagliare l'idoneità dei locali delle depositerie giudiziari;

VISTE le risultanze emerse in sede di Commissione in riferimento ai sopralluoghi effettuati nell'anno 2019 ed atteso che le ditte di cui all'allegato hanno dichiarato che non sono mutate le condizioni del deposito;

VISTE le dichiarazioni rese dalle ditte di cui all'allegato elenco relative alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

VISTO il proprio provvedimento protocollo n. 24506/2020/CIRC/W.A/Area III del 16/04/2020, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2020, le tariffe giornaliere per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, e per il traino degli stessi al luogo di custodia da corrispondere ai custodi giudiziaria, ai sensi del art 12/3° comma del DPR 29/07/1982, N 571



Il Prefetto della Provincia di Livorno

ATTESO che in data 30/10/2020 è pervenuta la nota da parte della depositeria “OFFICINA TRE ERRE”, con la quale è stato comunicato che la stessa per varie cause deve astenersi dall’inserimento nel presente elenco prefettizio, restando a disposizione per le necessità operative del servizio sul territorio fino all’individuazione di altri soggetti; e che pertanto la stessa non inserita nel suddetto elenco, cessa le relative attività dalla data della notifica del presente decreto;

VISTO il d.lgs.285/1992;

VISTO il D.P.R.571/1982:

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9096 del 18/5/2015;

DECRETA

alle ditte di cui all’allegato elenco, così come disposto dall’art. 8 del D.P.R. 571/1982, può essere affidata la custodia dei veicoli in tutti i casi in cui è previsto l’affidamento in custodia a terzi di un veicolo oggetto di fermo o sequestro amministrativo per le violazioni previste dal d.lgs 30.04.92 n 285 (codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni o per altri illeciti amministrativi.

Gli organi accertatori dovranno individuare la ditta che, inserita nel presente elenco è titolare del deposito più vicino al luogo dell’accertamento, avendo cura di garantire una rotazione tra le ditte che risultano ubicate nello stesso Comune. Ove quest’ultima fosse temporaneamente indisponibile, per carenza di spazio o di dotazione tecnica, potrà essere interpellata altra ditta, seguendo i medesimi predetti criteri di scelta (maggiore vicinanza rispetto al luogo dell’accertamento e rotazione). Se il deposito così individuato è sito in altra provincia, gli organi suddetti dovranno verificare che la relativa ditta sia inserita nell’analogo provvedimento adottato dalla competente Prefettura;

L’eventuale immotivato rifiuto della ditta interpellata a provvedere agli adempimenti previsti a seguito di richiesta degli organi di polizia dovrà essere tempestivamente comunicato dall’organo accertatore a questa Prefettura;

Laddove emerga che in capo alle ditte inserite nell’elenco non sussistano o vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi per l’espletamento dei compiti loro affidati, questa Prefettura provvederà alla loro cancellazione dall’elenco medesimo;

Le depositerie giudiziarie dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni di esercizio:

- I veicoli sottoposti a sequestro presenti presso i depositi devono essere segnalati con l’apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro del parabrezza, recanti l’iscrizione “Veicolo sottoposto a sequestro” con la indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto.
- Le ditte dovranno comunicare con immediatezza a questa Prefettura, a pena della cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati, tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche della depositeria e la composizione della compagine societaria.
- I veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, al fine di impedire illecite rimozioni o asportazioni di parte di essi.
- I motoveicoli ed i ciclomotori dovranno essere custoditi possibilmente in aree chiuse e coperte, al fine di preservarne l’integrità dall’effetto erosivo degli agenti atmosferici.
- I veicoli dovranno essere fermati in condizioni di sicurezza, compreso il distacco dell’alimentazione elettrica.
- Il deposito dovrà essere sempre funzionante nell’arco delle 24 ore ed eventuali riposi settimanali sia del titolare che dei suoi delegati o preposti dovranno essere comunicati alle locali Forze dell’ordine.
- Dovrà essere assicurata nel deposito una vigilanza ininterrotta anche attraverso l’adozione di apposita strumentazione elettronica e/o telematica.
- La disposizione delle vetture dell’area dedicata dovrà essere fatta in maniera tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi di soccorso.



Il Prefetto della Provincia di Livorno

- Gli addetti al deposito, dei quali dovrà essere fornito l'elenco, dovranno essere muniti di tesserino recante nome, cognome, fotografia e denominazione della società di appartenenza.
- Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotati separatamente i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo amministrativo e altro.
- Nell'area interessata non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi;
- Ai fini del contenimento delle spese di custodia, nonché della corretta e tempestiva applicazione delle procedure previste, le ditte dovranno comunicare all'organo accertatore e a questa Prefettura il mancato ritiro del veicolo a cura dell'avente diritto decorso il periodo di fermo amministrativo, ovvero in caso di dissequestro.
- Entro il 30 giugno e 1 gennaio di ogni anno dovrà essere prodotto l'elenco dei veicoli giacenti con indicate le variazioni in entrate ed in uscita verificatesi nel corso dell'anno.
- Le tariffe di custodia da applicare sono quelle indicate nel decreto n. 450/2019/CIRC/W.A/Area III del 14/3/2019 suscettibili di modifiche ed aggiornamenti di legge.
- La Prefettura di Livorno procederà alla liquidazione delle spese per il recupero e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo a favore del custode autorizzato, secondo le tariffe sopra indicate, previa verifica del periodo di effettiva custodia ed a seguito delle consuete verifiche contributive e fiscali nonché nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria, la fatturazione elettronica.

La richiesta di inserimento nel presente elenco da parte di altre ditte dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

Le depositerie che non volessero più risultare nel presente elenco dovranno far pervenire specifica richiesta a questa Prefettura tramite posta o indirizzo di posta certificata depenalizzazione.prefli@pec.interno.it.

Il Prefetto

F.to D'Attilio

Livorno, 15.12. 2020



Il Prefetto della Provincia di Livorno

ALLEGATO

CECINA

- DITTA AUTOCAR di Berrugi Marco – Via Caduti sul Lavoro n.9 – S.P. Palazzi – CECINA (LI)

COLLESALVETTI:

- OMAELBA s.r.l. con deposito sito in via delle Colline n.26 Interporto Toscano ovest
Fraz. Guaticce Collesalveti (LI)

LIVORNO:

- DITTA IL FARO s.r.l. via Pera, 7 Livorno;

ROSIGNANO SOLVAY:

- DITTA MOTORHAUS s.n.c Via G.Rossa n.9/11 – Rosignano Solvay (LI)